TRIBUNALE DI MESSINA
LA PRESIDENTE

Oggetto: Quinta proroga della sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0

Visto il decreto *ex* art. 175 *bis*, comma 4, c.p.p. , n.3/25 emesso in data 09.01.2025 da questo Presidente, e i successivi, tra cui, l'ultimo , n. 89/2025 del 19.12.2025;

rilevato che con detti decreti, alla luce dell'intervenuto accertamento del malfunzionamento del sistema informatico del Tribunale di Messina, i soggetti abilitati interni sono stati autorizzati ai sensi dell'art. 175 bis, comma quarto, c.p.p., a redigere gli atti anche in forma di documento analogico ed a depositare fino al 31.03.2025 gli atti e i documenti diversi da quelli contemplati nelle deroghe di cui al decreto 27 dicembre 2024, n. 206 Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 dandosi atto del malfunzionamento accertato;

considerato, pertanto, che è stato mantenuto il regime del doppio binario, in quanto necessario per effettuare le verifiche, accertare l'esistenza delle dotazioni utili e per garantire una adeguata sperimentazione delle funzionalità di recente introdotte;

rilevato che il MAG.RIF per l'area penale ha evidenziato quanto segue:

<Gli atti depositati, nel corso del dibattimento, dai difensori non sono visibili agli altri difensori e, pertanto, non è possibile sentire le parti, nel contraddittorio dell'udienza immediatamente successiva al deposito, per decidere l'eventuale acquisizione o meno degli stessi al fascicolo del dibattimento. Ciò impone necessariamente il rinvio della trattazione del procedimento con conseguente prolungamento dei tempi di definizione del giudizio;

Le istanze cautelari che vengono depositate telematicamente dai difensori non sono immediatamente visibili al magistrato, il quale rischia - ove non stampate e portate alla sua attenzione dalla cancelleria - di non esitarle nel rispetto dei termini normativamente previsti;

Il sistema non consente l'immediata trasmissione dell'istanza cautelare al P.M. per il parere, tramite la cancelleria;

Il sistema è particolarmente lento, pregiudicando spesso la fluida trattazione dell'udienza che viene bloccata per consentire al cancelliere (per cui non è prevista la firma massima) di firmare il singolo verbale, reinserendo le proprie credenziali che non vengono memorizzate.

Detto inconveniente, nei casi di udienze fissate per la trattazione di un numero significativo di fascicoli, importa l'inevitabile sconfinamento nelle ore serali;

L'attuale lentezza del sistema appare, allo stato, maggiormente pregiudizievole per l'Ufficio G.L.P./G.U.P., attesa la necessità per i colleghi di tale ufficio di esitare, nei tempi ristretti normativamente previsti, un numero esuberante di istanze (autorizzazioni e permessi in particolare). Si segnala, inoltre, la difficoltà di procedere tramite APP alla predisposizione del provvedimento, considerato che nell'ultima fase della procedura prevista per la redazione dell'atto, compare la voce "error";

- La lentezza del sistema appare particolarmente allarmante con riferimento al deposito dei provvedimenti di convalida e/o delle ordinanze cautelari, relativamente ai quali risulta imprescindibile il rispetto dei termini di legge;

M_DG.Tribunale di MESSINA - Prot. 30/06/2026.0000543.I

- L'Ufficio G.LP./G.U.P. segnala, inoltre, l'impossibilità, allo stato, di procedere, tramite APP, all'assegnazione dei fascicoli, considerato che questa prevede tutta una serie di criteri e meccanismi compensativi che non sarebbe possibile garantire, non essendo contemplati dal sistema;

- Non è stato ancora previsto un sistema per la trasmissione e/o la visibilità del fascicolo telematico in Appello, non essendo ancora entrata in vigore l'informatizzazione del giudizio di secondo grado>

segnalando l'opportunità di richiedere una proroga della sospensione dell'applicativo APP;

nello stesso senso ha insistito la Presidente FF della Seconda Sezione Penale rilevando:

<che dalla sperimentazione del sistema avviata nel settore del riesame sono emerse delle criticità, non risultando completate a livello ministeriale tutte le funzionalità per l'utilizzo dell'applicativo;

considerato, in particolare, che le difficoltà concernono la visibilità degli atti caricati dalla cancelleria del riesame dai Tribunali del distretto (Patti e Barcellona P.G.);

che, ulteriori criticità sussistono per il caricamento contestuale in udienza delle memorie che i difensori depositano in aula, non essendo state dotate le postazioni di accusa e difesa di computer che consentano l'immediato inserimento degli atti;

che, ancora, il sistema cartaceo non può venire meno per la formazione dei fascicoli da inoltrare in Cassazione e per quelli che ritornano dalla Cassazione con annullamento con rinvio, perché presso la Suprema Corte di Cassazione non è prevista l'operatività del sistema APP2>;

appare, dunque, evidente che pur a fronte delle modifiche evolutive adottate dal Ministero della Giustizia, rimangono non risolti o non adeguatamente risolti i problemi legati alla instabilità della rete e dell'applicativo in tutto il distretto della Corte di Appello di Messina che ne determina frequenti "blocchi", malfunzionamenti e carenze strutturali che rendono di fatto impossibile ai magistrati, nonostante l'impegno da questi profuso, procedere alla lavorazione di singoli atti in via telematica;

considerato che le continue modifiche apportate all'applicativo, pur comprensibili ed apprezzabili nell'ottica di risolvere le criticità che di volta in volta vengono segnalate dagli uffici giudiziari, incidono fortemente sulla organizzazione dei servizi, dovendosi adottare – all'esito delle sperimentazioni su dati reali - nuove e diverse modalità organizzative, ulteriormente procedere alla formazione del personale e rivedere i criteri tabellari delle Sezioni Penali, nonché interloquire con i COA e con le camere penali;

ritenuto, per altro verso, che l'attuale normativa in materia di processo penale telematico non consente il ricorso a procedure alternative all'utilizzo degli applicativi telematici al di fuori delle procedure previste dall'art. 175 bis c.p.p.;

rilevato, inoltre, che i provvedimenti adottati ai sensi della disposizione da ultimo menzionata lasciano ferma la doverosa sperimentazione delle procedure anche telematiche, all'esito della quale la normativa avrà piena applicazione;

ritenuto, dunque, che, stante la fase sperimentale in atto e le riscontrate criticità nel funzionamento di APP, appare necessario autorizzare il deposito anche con modalità non telematiche da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV titolo I capo VI e titolo II capo III del codice di procedura, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio;

considerato che l'art. 175 *bis*, comma 4, c.p.p. consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

dato atto che una corretta interpretazione della norma porta a dover rifuggire da un'accezione restrittiva del concetto di malfunzionamento, dovendosene accogliere una confacente all'ambiente in cui l'applicativo eventualmente malfunzionante è calato, ossia quello giudiziario, ove un'adeguata organizzazione in materia di servizi informatici, da ritenersi doverosamente serventi alla sempre migliore amministrazione della giustizia, fa da presupposto ad un buon funzionamento degli stessi;

rimarcato che, pur a fronte della compiuta attività di profilazione del personale interessato, appare indispensabile procedere ad una sperimentazione con un totale e reale doppio binario e, contestualmente alla stessa, ad una fattiva formazione del personale amministrativo e di magistratura con riguardo all'utilizzo di tutte le funzionalità dell'applicativo;

ritenuto che, in ragione di tutto quanto sopra detto ed atteso che ogni criticità - rallentante o bloccante e ad oggi non prevedibile - finirebbe con l'impattare con il regolare svolgimento dei procedimenti penali, con grave vulnus nei confronti delle parti tutte, emerge la necessità di procedere gradualmente all'ulteriore implementazione di APP;

considerato, pertanto, che il regime del doppio binario va mantenuto con riferimento a tutte le attività nei procedimenti regolati dal libro IV titolo I capo VI e titolo II capo III del codice di procedura, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio;

considerato, invero, che, tenuto conto dell'evoluzione degli aggiornamenti e dei tempi occorrenti per la risoluzione delle problematiche segnalate, appare oggettivamente impossibile che tale applicativo possa costituire affidabile strumento di lavoro, implicante la certezza di poter depositare qualsiasi documento esattamente nei termini previsti, prima del 2027;

Visti gli artt. 110, 111 ter e 173 bis c.p.p.

P.Q.M.

Dispone che, fino al 31 dicembre 2026, è possibile redigere e depositare anche con modalità analogiche e non telematiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni con riferimento ai procedimenti regolati dal libro IV titolo I capo VI e titolo II capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.

Ai sensi dell'art.111 ter comma 3 c.p.p., gli atti ed i documenti formati e depositati in forma analogica sono convertiti, senza ritardo, in documenti informatici ed inseriti nei fascicoli informatici a cura del personale di cancelleria, salvo che per la loro natura e specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica.

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale.

Si dispone venga data comunicazione al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica in sede, ai Presidenti di Sezione ed ai Coordinatori degli Uffici, ai Giudici professionali ed onorari del settore penale, al R.I.D. ed al MAGRIF per il settore penale giudicante, ai Presidenti dei Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto e di Patti, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Corte di Appello di Messina, alla Dirigente del Tribunale, al personale amministrativo operante nel settore penale, nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati, al Consiglio Giudiziario di Messina , al CSM VII Commissione.

Messina,30.06.2026

La Presidente
Dott.ssa Olga Tarzia